

N. R.G. 90/2025



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Franco Pastorelli	Presidente Relatore
dott. Massimiliano Magliacani	Giudice
dott.ssa Simona Capurso	Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

avente ad oggetto l'apertura della **liquidazione controllata ex art. 268 CCII** di VALENTINA ESCHITI (C.F. SCHVNT73T67E625A)

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con ricorso depositato l'11.8.2025 VALENTINA ESCHITI ha chiesto che il Tribunale di Livorno, ritenuti sussistenti i presupposti di legge, in tesi, voglia ammettere la ricorrente al beneficio dell'esdebitazione ex art. 283 CCII con tutte le conseguenze di legge e, in via subordinata, ove non fossero ritenuti sussistere i presupposti di cui all'art. 283 CCII, voglia aprire la procedura di liquidazione controllata della debitrice ai sensi e per gli effetti su cui all'art. 268 CCII e ss. con tutte le conseguenze di legge.

Con decreto in data 1.9.2025 il Tribunale, in composizione collegiale, ha rilevato che la proposizione congiunta della domanda di esdebitazione dell'incapiente e di apertura della liquidazione controllata appare inammissibile, per i motivi analiticamente indicati in tale decreto, da intendersi qui interamente richiamato, invitando la ricorrente a prendere posizione su tale questione.

In data la ricorrente ha dichiarato di rinunciare alla domanda di esdebitazione dell'incapiente, chiedendo l'accoglimento della domanda di apertura della liquidazione controllata.

A fondamento della domanda di apertura della liquidazione controllata la ricorrente deduceva:

- a) di essere un soggetto non assoggettabile alla liquidazione giudiziale quale consumatore;
- b) di trovarsi in stato di sovraindebitamento ai sensi dell'art 2 lett. c) CCII;
- c) che pur non avendo beni immobili o beni mobili da liquidare, in ragione della eccedenza del proprio reddito rispetto a quanto necessario al mantenimento suo e della sua famiglia, nonché



della disponibilità era possibile non solo pagare le spese della procedura ma anche acquisire attivo da distribuire ai creditori.

1.1. In mancanza di soggetti contraddittori, ovverosia portatori di un interesse contrario all'apertura della procedura di liquidazione controllata, il procedimento è stato riservato alla decisione del Collegio senza disporre la preventiva convocazione delle parti (cfr. Cass. 20187/2017 nonché Trib. Verona 20.9.2022 in Il Fall. 12/2022).

2. Ritiene il Tribunale che la domanda meriti accoglimento.

2.1. Sussiste la competenza territoriale di questo Tribunale, ex art. 27 c. 2 CCII, in ragione del luogo di residenza (Livorno) della ricorrente persona fisica all'interno del circondario del Tribunale.

3. La ricorrente non svolge e non ha mai svolto, come attestato dal Gestore della Crisi, attività di impresa e non è quindi assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza.

4. Il corredo documentale allegato al ricorso dimostra l'esistenza di una situazione di sovraindebitamento, ex art. 2 c. 1 lett. c) CCII; in particolare, la ricorrente ha la seguente esposizione debitoria:

ESCHITI VALENTINA					
creditore	titolo	importo debito			note
		chirografo	privilegio	ipotecario	

Per il debito nei confronti di la ricorrente ha subito una esecuzione presso terzi, all'esito della quale con ordinanza del il giudice della esecuzione ha assegnato al creditore precedente



Sebbene formalmente residente con i genitori in realtà vive in un immobile autonomo, come emerge dal contratto di locazione in atti.

Risulta evidente che il patrimonio ed i redditi del ricorrente, al netto delle spese necessarie per il mantenimento proprio, non consentono di far fronte alla ingente esposizione debitoria.

4.1 Emerge altresì dagli atti di causa che al soddisfacimento della massa dei creditori possano essere riservati: l'eccedenza dello stipendio di rispetto alla quota da destinare al mantenimento della ricorrente, per la durata di tre anni, ¹ che la ricorrente ed il gestore della Crisi hanno affermato essere ancora nella disponibilità della ricorrente quale somma ottenuta dalla ² per estinguere il debito con ³ a seguito di proposta transattiva poi non perfezionatasi.

5. La relazione del professionista nominato a svolgere la funzione di organismo di composizione della crisi si profila non completa - per carenza di idonea documentazione - in punto di diligenza impiegata dalla debitrice nell'assunzione delle obbligazioni, in quanto non risulta allegata la documentazione reddituale del coobbligato ⁴ nei confronti di ⁵ né risulta allegata la documentazione relativa alla rinegoziazione ⁶, né quella relativa alla destinazione delle somme ottenute dalla compravendita dell'immobile e non destinate alla parziale estinzione del ⁷:

Tuttavia, il mancato approfondimento svolto dal gestore circa le cause dell'indebitamento e la diligenza impiegata dalla ricorrente nell'assunzione delle obbligazioni rimaste insolute non rileva ai fini dell'ammissibilità della domanda e, quindi, dell'apertura della procedura di liquidazione controllata, profilandosi, piuttosto, destinato a ridondare in sede di esdebitazione.

6. Ricorrono, in conclusione, i presupposti per dichiarare aperta la liquidazione controllata della ricorrente.

6.1 Sussistono giustificati motivi per nominare liquidatore il dott. Giuseppe Santarsiero, iscritto nell'elenco dei gestori della Crisi di cui al decreto del Ministero della giustizia 24 settembre 2014 n. 202, e non l'avv. Lucilla Botti che ha svolto le funzioni di gestore della Crisi nominata dall'OCC della Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno in quanto la stessa ha rappresentato di far parte del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Livorno, e di non poter conseguentemente accettare incarichi giudiziari dal Tribunale di Livorno.

7. La liquidazione riguarda tutto il patrimonio del debitore, ad eccezione, ai sensi dell'art. 268 c. 4 CCII, dei crediti e delle cose impignorabili e di ciò che il debitore guadagna con la propria attività nei limiti di quanto necessario al mantenimento. Non può, quindi, escludersi dalla liquidazione, alcun bene ma solo quelli non pignorabili ai sensi dell'art. 514 c. 1 n. 2 cpc, restando comunque salva la



facoltà per il liquidatore di chiedere l'autorizzazione al GD a rinunciare alla liquidazione di alcuni beni ove essa risulti antieconomica.

7.1. La quota di reddito da riservare al debitore per il suo mantenimento non deve essere determinata nella sentenza di apertura della liquidazione controllata, non essendo ciò previsto dall'art. 270 CCII. La decisione è riservata al giudice delegato, come si ricava dall'art. 268 c. 4 lett. b) CCII ed in coerenza con quanto previsto dalla disciplina in tema di liquidazione giudiziale (art. 146 CCII). Allo scopo, il liquidatore giudiziale presenterà apposita istanza al giudice delegato, corredata da relazione analitica che dovrà esaminare la necessità e congruità delle spese indicate dal debitore per il suo mantenimento suo e della famiglia e calcolare l'ammontare dell'assegno sociale aumentato della metà moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti il nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE.

7.2 Tuttavia, per evitare che, nelle more della redazione della istanza da parte del liquidatore e della emissione del decreto da parte del Giudice delegato, il ricorrente non versi alcuna somma si deve prevedere che fino alla emanazione, da parte del decreto del giudice delegato di tale decreto, la parte ricorrente versi alla procedura la somma eccedente l'ammontare dell'assegno sociale aumentato della metà moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti il nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159 e dunque nel caso di specie la somma eccedente l'ammontare dell'assegno sociale aumentato della metà non avendo la ricorrente familiari a carico.

8. È applicabile anche alla presente procedura di liquidazione controllata, l'art. 49 c. 3 lett. f), giusta il richiamo generale alle norme del titolo III effettuato dall'art. 65 c. 2 C.C.I.I., e pertanto il liquidatore dev'essere autorizzato ad accedere alle banche dati ivi contemplate, nei limiti della compatibilità con la presente procedura.

9. Va, infine, segnalato che il divieto di azioni esecutive e cautelari "salvo diversa disposizione della legge", costituisce effetto dell'apertura della liquidazione controllata (ai sensi dell'art. 150, richiamato dall'art. 270 c. 5 CCII), competendo al giudice dell'esecuzione o della cautela l'assunzione delle conseguenti decisioni.

10. Decorsi tre anni dall'apertura della liquidazione l'esdebitazione potrà essere concessa alla sovraindebitata solo previo riscontro dell'assenza delle condizioni ostative di cui all'art. 280 CCII ed accertamento della circostanza che costei non abbia determinato la propria situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode, profilo - come sopra detto - non già adeguatamente indagato dal gestore della crisi e, quindi, da necessariamente approfondire a tempo debito.



11. Va, infine, segnalato che, stante il disposto dell'art. 6 CCII, nella procedura di liquidazione controllata non può essere attribuita natura prededucibile ai crediti diversi da quelli per spese e compensi per le prestazioni rese dall'OCC e da quelli sorti durante la procedura e che il pagamento del compenso concordato in favore dell'OCC potrà essere autorizzato, in prededuzione, all'esito della verifica del rispetto dei criteri di determinazione del compenso di cui al DM 24.9.2014 n. 202.

P.Q.M.

Dichiara aperta la liquidazione controllata nei confronti di **VALENTINA ESCHITI, c.f. SCHVNT73T67E625A.**

- a) nomina giudice delegato il **dott. Franco Pastorelli**;
- b) nomina liquidatore il dott. **Giuseppe Santarsiero**, che farà pervenire la propria accettazione entro due giorni dalla comunicazione;
- c) **Autorizza** il liquidatore, con le modalità di cui agli artt. 155 *quater*, 155 *quinquies* e 155 *sexies* disp. att. c.p.c., per quanto compatibile con la presente procedura:
 - 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria, degli enti previdenziali e dell'archivio dei rapporti finanziari;
 - 2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati ad imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
 - 3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
 - 4) ad accedere al Pubblico Registro Automobilistico;
 - 5) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'a debitrice, anche se estinti;
- d) dispone che il liquidatore apra un conto corrente dedicato alla procedura intestato al debitore nel quale dovrà essere riversata ogni somma della ricorrente diversa da quella necessaria al suo mantenimento e segnatamente, l'eventuale residuo dei conti della ricorrente, la somma di € 20.068,57 come indicata in motivazione, l'eccedenza del reddito della ricorrente rispetto a quanto necessario al suo mantenimento come sarà determinato al giudice delegato. Sino alla emanazione da parte del Giudice delegato del decreto ex art 268 comma 4 lett b) CCII la ricorrente verserà su detto conto corrente la somma eccedente l'ammontare dell'assegno sociale aumentato della metà.
- e) Nel caso in cui il ricorrente ometta detto pagamento il Liquidatore comunicherà al datore di lavoro della ricorrente di trattenere detta somma e di versarla direttamente nel conto della procedura.
- f) Assegna ai creditori risultanti dall'elenco depositato ed ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore **termine di gg. 60** dalla notifica della presente sentenza, entro il quale, a pena di



inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII;

g) ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione.

h) dispone, a cura del liquidatore, l'inserimento della sentenza nell'apposita area presente sul sito Internet del Tribunale emendata dei dati sensibili riguardanti soggetti diversi dal debitore (come da circolare operativa dell'ufficio pubblicata sul sito del Tribunale).

i) ordina al liquidatore, se nel patrimonio da liquidare sono compresi beni immobili o beni mobili registrati, di curare la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti;

l) ordina al liquidatore di notificare la sentenza ai creditori ed ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.

Manda la cancelleria per la comunicazione della sentenza al ricorrente e al liquidatore.

m) letto l'art 270 co. 2 lett b) CCII dispone che la presente sentenza sia comunicata al Presidente del Tribunale.

Così deciso in Livorno il 11/09/2025.

IL PRESIDENTE RELATORE

Dott. Franco Pastorelli

